

REGOLAMENTO (CE) N. 2348/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁵⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve

essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁰⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹¹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

(5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(6) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(8) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(9) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(10) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

(11) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.